



Direttive tecniche

concernenti la

protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili e della qualità

Pollame da ingrasso

del 1° ottobre 2018

Manuale di controllo – Protezione degli animali



MANUALE DI CONTROLLO – PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

POLLAME DA INGRASSO

Versione 3.2

Basi legali: Legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali
Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali
Ordinanza dell'USAV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

Edito da: Direttiva tecnica dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

Il risultato del controllo in materia di protezione degli animali va riportato nel rapporto di controllo specifico per ciascuna specie.

Indirizzi importanti: Centro specializzato nella detenzione adeguata del pollame e dei conigli, USAV, CH-3052 Zollikofen (Tel. 058 460 85 15)

KIP Gruppo di coordinamento direttive Ticino e Svizzera tedesca, c/o AGRIDEA, Eschikon 28, CH-8315 Lindau (Tel. 052 354 97 00)


Indice

	<i>Misure</i>	3
	<i>Definizione di «cambiamento di destinazione d'uso»</i>	3
	<i>Definizione di «nuova realizzazione»</i>	3
	<i>Osservazione su «nuova realizzazione»</i>	3
	<i>Suddivisione delle carenze in base all'urgenza</i>	4
	Protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili	5
1.	MANGIATOIE E ABBEVERATOI	5
2.	ASSICURAZIONE DELL'AFFLUSSO DI ARIA FRESCA	5
	<i>Protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili – Suddivisione delle carenze</i>	6
	Protezione degli animali dal profilo della qualità	7
3.	DENSITÀ D'OCCUPAZIONE	7
4.	LETTIERA	8
5.	ILLUMINAZIONE	8
6.	QUALITÀ DELL'ARIA NELLA STALLA	9
7.	RUMORE	9
8.	DISPOSITIVI PER DIRIGERE IL COMPORTAMENTO DEGLI ANIMALI NELLA STALLA E NELL'AREA D'USCITA	9
9.	INTERVENTI SUGLI ANIMALI	9
10.	FERIMENTI	10
11.	CURA DEGLI ANIMALI	10
12.	FORMAZIONE	10
	<i>Protezione degli animali dal profilo della qualità – Suddivisione delle carenze</i>	11

Misure

I pollai destinati al pollame da ingrasso sono normalmente capannoni provvisti di finestre (o di aperture che consentono alla luce di penetrare), il cui pavimento è completamente ricoperto di lettiera e che sono dotati di attrezzature per il foraggiamento, l'abbeverata, l'illuminazione e l'aerazione, e spesso anche di posatoi sopraelevati.

Le misure delimitano sempre spazi liberi (*luce netta*).



Definizione di «cambiamento di destinazione d'uso»

Realizzazione di un sistema di detenzione in edifici esistenti, realizzazione di un sistema di detenzione per capi di un'altra specie animale o di un'altra categoria della stessa specie oppure realizzazione di un nuovo sistema di detenzione per animali della stessa categoria.

Definizione di «nuova realizzazione»

Le costruzioni nuove o quelle che hanno subito un *cambiamento di destinazione d'uso* e gli edifici che sono stati ricostruiti o ampliati sono considerati *di nuova realizzazione*.

Se nei sistemi di stabulazione vengono effettuati lavori di manutenzione che non si limitano alla sostituzione dei singoli elementi dell'impianto di stabulazione, occorre verificare se il locale è suddivisibile in modo tale che per le poste, i box di riposo, i settori di riposo, le corsie, le poste di foraggiamento e le aree di foraggiamento siano rispettate le dimensioni minime citate per le *stalle di nuova realizzazione*.

L'autorità cantonale può autorizzare deroghe ai requisiti minimi nei casi summenzionati. Essa considera a tal fine l'onere risultante per il detentore di animali e il benessere degli animali.

Osservazione su «nuova realizzazione»

Determinate disposizioni si applicano esclusivamente a stalle, box ecc. di *nuova realizzazione* al 1° settembre 2008.

Nel manuale di controllo, i differenti requisiti imposti in virtù dei periodi transitori sono indicati mediante apposite caselle di colore grigio.

Suddivisione delle carenze in base all'urgenza

L'urgenza con cui le carenze devono essere eliminate viene stabilita dall'addetto ai controlli considerando in maniera globale i punti di controllo valutati sotto il profilo degli «aspetti edili» e degli «aspetti qualitativi» della protezione degli animali. Alla luce di tale valutazione, l'addetto assegna un grado di urgenza specifico. Questa valutazione complessiva è tesa a far sì che il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali possa intervenire in tempi adeguati. La valutazione effettuata dagli addetti ai controlli corrisponde alla stima delle carenze, ma è il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali a emettere il giudizio finale.

Gli esempi riportati nei manuali di controllo sulla protezione degli animali relativi alla suddivisione delle carenze in gradi di urgenza specifici non sono esaustivi. Le carenze vengono ripartite in tre gradi di urgenza: «carenza lieve», «carenza sostanziale» e «carenza grave».

- Lieve = non urgente.
Le carenze lievi vanno rese disponibili nel sistema Acontrol entro un mese dal controllo. Se la carenza viene eliminata immediatamente, spesso il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali non adotta ulteriori provvedimenti.
- Sostanziale = urgente.
Le carenze sostanziali vanno rese disponibili nel sistema Acontrol entro 7 giorni lavorativi dal controllo. Il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali introdurrà misure volte a eliminare la carenza (ad es. fissazione di scadenza e controllo di verifica).
- Grave = molto urgente.
Il posto di controllo deve informare senza indugio il servizio preposto alla protezione degli animali competente riguardo alle carenze riscontrate. Le carenze gravi vanno rese disponibili nel sistema Acontrol entro e non oltre 7 giorni lavorativi dal controllo. Il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali provvederà immediatamente a fare in modo che la carenza venga eliminata (ad es. accerta l'attuale stato di fatto sul posto e dispone misure di emergenza, ev. una denuncia).

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DAL PROFILO DEI REQUISITI EDILI

1. MANGIATOIE E ABBEVERATOI

Ingrasso dei polli

Le condizioni sono soddisfatte quando sono rispettate le seguenti misure minime ^{1) 2) 3)}:

	Per animale da ingrasso ¹⁾	Per m ² di superficie calpestabile nel pollaio
Lunghezza disponibile nel foraggiamento meccanico alla mangiatoia o al nastro per animale, cm	2	30
Canale della mangiatoia circolare automatica per animale, cm	1,5	22,5
Numero di abbeveratoi a tettarella	1 ogni 15 animali, ma almeno 2 per unità di detenzione	1
Lunghezza del canale di un abbeveratoio laterale per animale, cm	1	15
Lunghezza del canale di un abbeveratoio circolare ²⁾ per animale, cm	1	15
Numero di abbeveratoi a coppa con acqua a libera disposizione	1 ogni 30 animali	0,5

Osservazioni

- 1) *Questi valori valgono per gli animali da ingrasso con un peso superiore a 2 kg. Per gli animali più piccoli possono essere adeguatamente ridotti. Il valore è considerato adeguato quando è soddisfatta la seguente condizione: se i posti disponibili alla mangiatoia e all'abbeveratoio sono sufficienti per il numero autorizzato di animali con un peso pari a 2 kg (15 animali per m²), sono sufficienti anche per gli animali più piccoli, a meno che la densità massima di occupazione di 30 kg/m² non venga superata.*
- 2) *Determinazione della lunghezza delle mangiatoie circolari: viene misurata la lunghezza della parte esterna. Gli appoggi inclinati non vengono dedotti. Motivazione: gli animali da ingrasso si appoggiano alla mangiatoia circolare con il petto, la parte del corpo più larga, e gli appoggi non li ostacolano nel mangiare, al contrario, essi favoriscono la disposizione degli animali attorno alla mangiatoia.*
- 3) *Le mangiatoie circolari devono essere distanti tra loro almeno 30 cm.*

Ingrasso dei tacchini

Per i **tacchini da ingrasso**, il dimensionamento delle attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata è lasciato alla responsabilità dei detentori.

2. ASSICURAZIONE DELL'AFFLUSSO DI ARIA FRESCA

Le condizioni sono soddisfatte quando:
nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi è:

- un sistema d'allarme funzionante o
- finestre ad apertura automatica (ad es. con interruttore magnetico) o
- un gruppo elettrogeno d'emergenza.

Protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili – Suddivisione delle carenze

Obiettivo	Sono soddisfatte le disposizioni in materia di protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili?
Le condizioni sono soddisfatte quando	sono rispettate tutte le disposizioni in materia di protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili.
Osservazione	<p>La finalità della suddivisione in base all'urgenza è far sì che le carenze vengano notificate tempestivamente al servizio preposto alla protezione degli animali, in modo tale da consentirgli di intervenire in tempi adeguati.</p> <p>Le carenze dal profilo dei requisiti edili devono essere eliminate al più presto.</p> <p>Le carenze concernenti la protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili appartengono in linea di massima alla categoria delle «carenze sostanziali». In singoli casi motivati, in base all'urgenza dei necessari adeguamenti, si può assegnare la categoria «carenza lieve» o «carenza grave». Si considera una carenza grave nella protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili, ad esempio, un serio rischio di ferimento, perché un pavimento grigliato è a rischio di cedimento.</p> <p>I criteri utilizzati per la suddivisione delle carenze sono, ad esempio, il numero degli animali interessati, genere, entità e durata della carenza, il verificarsi di una reiterazione della carenza e il sussistere di più carenze relative a diversi aspetti della protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili.</p>

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DAL PROFILO DELLA QUALITÀ

3. DENSITÀ D'OCCUPAZIONE

Ingrasso dei polli

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- è rispettata la seguente densità d'occupazione massima ¹⁾²⁾³⁾ per tutta la durata dell'ingrasso:

Superficie di pavimento ⁴⁾⁵⁾ in unità di detenzione con		Animali da ingrasso (polli)	
fino a 20 animali		1 m ² ogni 15 kg	
21-40 animali		1 m ² ogni 20 kg	
41-80 animali		1 m ² ogni 25 kg	
oltre 80 animali		1 m ² ogni 30 kg	

Osservazioni

- 1) La densità d'occupazione va verificata in base agli ultimi 7 conteggi di macellazione precedenti il controllo. I conteggi di macellazione verificati già nell'ambito di un precedente controllo concernente la protezione degli animali non devono più essere presi in considerazione.
- 2) Se gli animali da ingrasso dispongono di posatoi sopraelevati, l'USAV può adeguare di conseguenza la disposizione relativa alla densità di occupazione.
- 3) I posatoi sopraelevati autorizzati devono poter essere utilizzati dai polli da ingrasso a partire dal 10° giorno successivo all'arrivo nel pollaio e fino a 15 ore prima del prelievo dal pollaio.
- 4) Nell'ingrasso dei polli la superficie di pavimento (superficie calpestabile) corrisponde alla superficie di base del pollaio sommata alla superficie computabile dei posatoi sopraelevati.
- 5) Se gli animali dispongono di posatoi sopraelevati autorizzati e vengono soddisfatti i requisiti per l'autorizzazione formulati negli oneri, i posatoi possono essere sommati fino al 10 per cento alla superficie di base del pollaio.

Nota bene

- Le densità d'occupazione nell'ingrasso di pollame sono espresse in kg per m² (e non in animali per m²).
- Nell'ingrasso dei polli, la densità d'occupazione massima nei gruppi formati da oltre 80 animali è di 30 kg per m². Per questo motivo, in un pollaio può essere tenuto un numero variabile di animali a seconda dell'età alla fine dell'ingrasso e dell'obiettivo di produzione (ad es. ingrasso breve).
- Tenendo conto dei progressi compiuti nel settore dell'allevamento e a seconda dei diversi ibridi utilizzati, questi valori possono variare considerevolmente:

Scopo dell'ingrasso	Età alla fine dell'ingrasso	Peso raggiunto alla fine dell'ingrasso	Numero di animali per m ²
Polli piccoli	21 giorni	800 g	37,5
Ingrasso breve	31 giorni	1500 g	20
Ingrasso normale	39 giorni	2250 g	13,3
Ingrasso all'aperto semintensivo	49 o più giorni	2000 g	15
Ingrasso all'aperto estensivo	60 giorni	1750 g	17,1

Ingrasso dei tacchini

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- durante l'intera fase di allevamento (dalla 1^a alla 6^a settimana di vita) non è superata la densità d'occupazione massima ¹⁾ di 32 kg per m²;
- durante la fase d'ingrasso non è superata la densità d'occupazione massima ¹⁾ di 36,5 kg per m².

Nota bene

- 1) Nel caso il peso alla fine dell'ingrasso sia di 12,5 – 14,5 kg per i tacchini e 6,7 - 9 kg per le tacchine, ciò equivale a 2 - 3 tacchini o 4 – 5,5 tacchine per m².

4. LETTIERA

Le condizioni sono soddisfatte quando vengono rispettati i seguenti requisiti:

- un settore del pavimento o l'intero pavimento ¹⁾ del pollaio è provvisto di una lettiera adeguata ²⁾, che non danneggia la salute degli animali ed è sicura dal profilo ecologico ³⁾;
- tale settore soddisfa i criteri previsti per le «superfici calpestabili» ⁴⁾;
- la lettiera è asciutta e per lo più cedevole ^{5) 6)}.

Osservazioni

- 1) *Il 20 per cento della superficie del pavimento deve essere provvisto di lettiera.*
Nota bene: nella detenzione di polli da ingrasso e di tacchini, di norma i capannoni sono interamente ricoperti di lettiera.
- 2) *La lettiera è adeguata se gli animali possono soddisfare il loro bisogno di raspare e di beccare (comportamento esplorativo) nonché di fare un bagno di polvere. Essa può essere formata, ad esempio, da paglia lunga, paglia tritata, trucioli o pezzetti di corteccia.*
- 3) *Sono considerati materiali per lettiera problematici per la salute degli animali, in particolare, la carta di giornale e i materiali che producono grandi quantità di polvere. Quale materiale che presenta rischi dal profilo ecologico va menzionata soprattutto la torba.*
- 4) *Per i polli da ingrasso una superficie è considerata calpestabile se:*
 - *al di sopra di essa vi è uno spazio libero di almeno 50 cm,*
 - *è larga almeno 30 cm,*
 - *non hanno pendenza .*

Nota bene:

- 5) *In presenza di lettiera umida, sporca o che forma uno strato compatto si osservano con maggior frequenza vesciche sul petto e ulcere sui cuscinetti plantari.*
- 6) *Una guida sulla valutazione della qualità della lettiera è contenuta nelle informazioni tecniche n. 10.3 «La lettiera per il pollame domestico» pubblicate sul sito dell'USAV (www.usav.admin.ch).*

5. ILLUMINAZIONE

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- all'altezza degli animali, sulle attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata, la maggior parte del settore ricoperto di lettiera e i posatoi di volo degli impianti di stabulazione sopraelevati, l'intensità luminosa è di almeno 5 lux ¹⁾;
- l'intensità luminosa minima di 5 lux è raggiunta tramite luce solare ²⁾;

Nei pollai esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale. Se con la luce naturale del giorno non si raggiunge l'intensità luminosa necessaria, occorre adottare ulteriori fonti di luce artificiale. Se non è già stato effettuato, le stalle che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificate, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali.

- è stata inoltrata una notifica presso l'autorità cantonale poiché in seguito a casi di cannibalismo è stata ridotta l'intensità luminosa al di sotto di 5 lux e/o si è rinunciato alla luce naturale.
- l'illuminazione artificiale del pollaio viene interrotta per almeno 8 ore al giorno da un orologio programmabile; a tale norma è possibile derogare nei primi tre giorni al massimo nell'allevamento dei pulcini da ingrasso, per il quale è ammesso un prolungamento della durata dell'illuminazione fino a 24 ore ³⁾;
- in caso di utilizzo di programmi di illuminazione non è prevista più di una fase di oscurità nell'arco di 24 ore;
- in caso di utilizzo di un'illuminazione di orientamento durante la fase di oscurità nelle detenzioni di animali da ingrasso, questa presenta un'intensità luminosa inferiore a 1 lux.

Nota bene

- 1) *Criterio di valutazione: in presenza di 5 lux, è a malapena possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza degli animali.*
- 2) *Di regola è sufficiente una superficie complessiva delle finestre pari al 3-5 per cento della superficie del pavimento.*
- 3) *La notte precedente e quella del carico per il macello è ammesso prolungare la durata dell'illuminazione fino a 24 ore, affinché gli animali possano assumere sufficiente acqua prima del trasporto.*

6. QUALITÀ DELL'ARIA NELLA STALLA

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- non vi sono correnti d'aria (in particolare nei settori di riposo);
- non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o irritazione alle vie respiratorie);
- la polvere non è eccessiva ¹⁾;
- è possibile respirare normalmente;
- d'estate la temperatura all'interno del pollaio non supera la temperatura esterna;
- d'inverno la ventilazione non è spenta ²⁾.

Nota bene

1) *Criterio di valutazione: l'altra estremità del pollaio è visibile.*

2) *D'inverno una circolazione dell'aria sufficiente è più importante di una temperatura elevata del pollaio.*

7. RUMORE

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- il pollame non è esposto a rumori eccessivi ¹⁾ per un lungo periodo.

Osservazione

1) *Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.*

8. DISPOSITIVI PER DIRIGERE IL COMPORTAMENTO DEGLI ANIMALI NELLA STALLA E NELL'AREA D'USCITA

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- non sono presenti recinzioni elettriche o dispositivi nell'area dove si trovano gli animali ¹⁾²⁾;
- non sono presenti dispositivi taglienti o acuminati nell'area in cui si trovano gli animali.

Osservazione

1) *Le aree d'uscita possono essere delimitate con recinzioni elettriche se la superficie è abbastanza grande da permettere agli animali di tenere la dovuta distanza dal recinto e di potersi evitare a vicenda.*

Nota bene

2) *I dispositivi a scarica elettrica sono individuabili tramite gli isolatori fissati al muro e al pavimento o mediante i cavi di raccordo.*

9. INTERVENTI SUGLI ANIMALI

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- gli interventi che provocano dolore vengono eseguiti solo in anestesia e da persone esperte ¹⁾;
- esclusivamente persone esperte ¹⁾ eseguono i seguenti interventi senza anestesia:
 - la spuntatura del becco ²⁾;
 - l'accorciamento degli arti e degli speroni dei pulcini maschi destinati all'allevamento di polli da ingrasso e galline ovaiole.

È vietato:

- accorciare il becco in un modo che impedisce all'animale di beccare normalmente;
- applicare occhiali con o senza fissaggio attraverso il setto nasale;
- inserire oggetti tra la parte superiore e la parte inferiore del becco per impedirne la chiusura;
- accorciare la cresta e le ali;
- l'ingozzamento;
- la spiumatura degli animali vivi.

Osservazione

1) *Sono considerate esperte le persone che hanno potuto acquisire le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica sotto la guida e la supervisione di uno specialista e che effettuano regolarmente tali interventi.*

Nota bene

2) *Di norma, nell'ingrasso dei polli non sono effettuati regolarmente interventi che provocano dolore. Nell'ingrasso dei tacchini, invece, si procede alla spuntatura del becco.*

10. FERIMENTI

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- nessun animale presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione.

11. CURA DEGLI ANIMALI

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- gli animali malati o feriti sono sistemati in modo adeguato;
- gli animali malati o feriti sono adeguatamente curati e accuditi;
- lo stato di nutrizione degli animali e lo stato del loro piumaggio sono buoni;
- sono state messe a disposizione opportunità supplementari (ad es. balle di paglia) per soddisfare le esigenze comportamentali degli animali, al fine di impedire la plumofagia e il cannibalismo;
- in presenza di un tasso di mortalità superiore al 3 per cento sono stati adottati i dovuti provvedimenti;
- nell'ingrasso dei tacchini, gli animali feriti sono isolati dall'effettivo.

12. FORMAZIONE

Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o come detentori di volatili da cortile

Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione:

- in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito: professione agricola ¹⁾;
- nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza ²⁾;
- nelle aziende d'estivazione: professione agricola ³⁾;
- in caso di produzione di oltre 500 polli da ingrasso all'anno e di detenzione di al massimo 10 unità di bestiame grosso da reddito: attestato di competenza ²⁾.

Osservazioni

- 1) *Professione agricola come agricoltore/trice, contadino/a, agronomo/a o una formazione equivalente in una formazione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrica di animali odall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.*
- 2) *L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.*
- 3) *Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti osservazioni.*

Per le persone già registrate alla data del 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o come detentori di volatili da cortile

Si applica quanto segue:

- non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, attestato di competenza per la detenzione di un certo numero di animali domestici).

Protezione degli animali dal profilo della qualità – Suddivisione delle carenze

Obiettivo	Sono soddisfatte le disposizioni in materia di protezione degli animali dal profilo dei requisiti qualitativi?
Le condizioni sono soddisfatte quando	sono rispettate tutte le disposizioni in materia di protezione degli animali dal profilo dei requisiti qualitativi.
Carenza lieve = non urgente	Esiste una carenza lieve nella protezione degli animali dal profilo dei requisiti qualitativi, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> • L'illuminazione di orientamento notturno ha un'intensità luminosa di poco superiore a 1 lux. • L'aria è polverosa; si percepisce un leggero tenore di ammoniaca.
Carenza sostanziale = urgente	Esiste una carenza sostanziale nella protezione degli animali dal profilo dei requisiti qualitativi, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> • La lettiera è in buona parte appiccicosa. • L'illuminazione non raggiunge l'intensità di 5 lux. • La fase di oscurità è interrotta.
Carenza grave = molto urgente	Esiste una carenza grave nella protezione degli animali dal profilo dei requisiti qualitativi, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> • Molti animali presentano lesioni alle eminenze delle zampe e non sono stati adottati provvedimenti. • La maggioranza degli animali zoppica e non è stato adottato alcun provvedimento. • La mortalità mensile è superiore al 3%, ciononostante non è stato adottato alcun provvedimento.
Osservazione	<p>La finalità della suddivisione in base all'urgenza è far sì che le carenze vengano notificate tempestivamente al servizio preposto alla protezione degli animali, in modo tale da consentirgli di intervenire in tempi adeguati. I criteri utilizzati per la suddivisione delle carenze sono, ad esempio, il numero degli animali interessati, genere, entità e durata della carenza, il verificarsi di una reiterazione della carenza e il sussistere di più carenze relative a diversi aspetti della protezione degli animali dal profilo dei requisiti qualitativi.</p> <p>Le «carenze lievi» vanno eliminate; di norma non è necessario l'intervento del servizio preposto alla protezione degli animali.</p> <p>Le carenze che appartengono alla categoria delle «carenze sostanziali» richiedono misure tempestive, ma il benessere degli animali non è limitato o minacciato al punto tale da richiedere un immediato intervento del servizio preposto alla protezione degli animali.</p> <p>Le carenze qualificabili come «gravi» sono di norma imputabili a trascuratezza (dolori, sofferenza). Si tratta di un'emergenza che richiede l'intervento immediato del servizio preposto alla protezione degli animali.</p>